



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Ufficio del Sindaco

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara

Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

Prot. 741/2017

Ordinanza n. 1/2017 del 31/03/2017

OGGETTO: Combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali

IL SINDACO

PRESO ATTO della sostanziale differenza tra le attività di gestione dei rifiuti dalle consuetudini pratiche agricole di gestione sul luogo di produzione di piccoli quantitativi di scarti vegetali mediante bruciatura in loco;

CONSIDERATO CHE la bruciatura dei residui vegetali è pratica tradizionale volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici;

CONSIDERATO CHE la bruciatura ha anche lo scopo e il vantaggio di determinare un controllo indiretto delle malattie delle piante, riducendo o eliminando addirittura i trattamenti chimici;

CONSIDERATO CHE si ravvisa la necessità di acconsentire ai proprietari dei fondi, che effettuano operazioni di potatura, sfalci o ripuliture in loco, non a carattere professionale, la combustione in loco del materiale agricolo e forestale derivante da tale attività o dalla manutenzione di orti e giardini privati;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 256 bis del Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 3 del Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "*Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*" punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- l'articolo 256 bis, comma 6 bis, del medesimo Decreto Legislativo, introdotto dall'articolo 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 91, esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256 bis citati il "*materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse*", precisando che: "*di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuali con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata*";



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Ufficio del Sindaco

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara

Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

VISTO il Decreto Legge 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e nello specifico:

- a) l'articolo 184, comma 3, lettera a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricola e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) l'articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del Decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, ne mettono in pericolo la salute umana;
- c) l'articolo 256 bis, comma 6 bis;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTI gli articoli 13, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO ai sensi del DGR n. X/2525 del 17.10.2014 è vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro di residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal **15 Ottobre al 15 Aprile** di ogni anno attuando quanto previsto dall'art.182, comma 6 bis, del TU Ambiente e dall'art.12 bis. della Legge Regionale n.24/2006 e nello specifico:

- a) è consentita la combustione se eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per **soli 2 giorni all'interno del periodo dal 15 Ottobre al 15 Aprile di ogni anno** nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti previa:
 - Comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
 - Verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del servizio Meteorologico Regionale.

RITENUTO NECESSARIO, in attuazione dell'articolo 256 bis, comma 6 bis, del Decreto Legislativo n. 152/2006 citato:

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendi, fermo il rispetto



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Ufficio del Sindaco

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara

Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione incendi;

- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi;

RITENUTO di dover revocare la precedente ordinanza n. 9/2015 del 16/04/2015 di pari oggetto;

DISPONE

La revoca della citata ordinanza n. 9/2015 del 16/04/2015;

ORDINA

- 1) Il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, debbono essere gestite mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, ne mettano in pericolo la salute pubblica.
- 2) In alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1) ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di un loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate.
- 3) La combustione controllata dei residui indicati al punto 1) va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
 - b) il periodo in cui è possibile effettuare la combustione dei residui vegetali va dal **15 Aprile al 15 Ottobre di ogni anno, non prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 20.00;**
 - c) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - d) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - e) la combustione deve avvenire da almeno 50 metri da edifici di terzi;



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Ufficio del Sindaco

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara

Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

- f) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui stono stati prodotti;
 - g) l'operazione deve svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, preferibilmente umide;
 - h) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva l'abbruciamento;
 - i) nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 50 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio incendi;
 - j) il fumo generato dalla combustione non deve comunque invadere le sedi viarie delle strade pubbliche;
 - k) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi od ammendanti.
- 4) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
 - 5) Resta fermo il divieto di combustione all'interno dei centri abitati ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
 - 6) Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli e forestali all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni metereologici che o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

I N F O R M A

- Che gli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale.
- L'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza, verrà perseguitata ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative, qualora non sia prevista una specifica sanzione, verrà, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000, applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da € 25,00 ad € 500,00 con introito dei proventi da parte del Comune.



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Ufficio del Sindaco

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara

Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

- Che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso avvisi pubblici e pubblicazioni sull'home page del sito del Comune e contestualmente venga trasmessa a:
 - Prefetto di Cremona;
 - Regione Lombardia;
 - Provincia di Cremona;
 - Arpa sede Regionale;
 - Questura di Cremona;
 - Comando Compagnia Arma dei Carabinieri di Casalmaggiore;
 - Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Cremona;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cremona;
 - Comando Stazione Carabinieri di Scandolara Ravara;
 - Comando Polizia Provinciale di Cremona;
 - Comando Polizia Locale di Unione Municipia.

Dalla Residenza Municipale, 31/03/2017



IL SINDACO

Veneda Rivaroli